



ad 15.430

Iniziativa parlamentare Soppressione delle priorità nella rete di trasporto transfrontaliera

**Rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del
territorio e dell'energia del Consiglio degli Stati del 1° settembre 2016**

Parere del Consiglio federale

del 9 novembre 2016

Onorevoli presidente e consiglieri,

conformemente all'articolo 112 capoverso 3 della legge del 13 dicembre 2002¹ sul Parlamento, vi presentiamo il nostro parere in merito al rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio degli Stati del 1° settembre 2016 concernente l'iniziativa parlamentare «Soppressione delle priorità nella rete di trasporto transfrontaliera».

Gradite, onorevoli presidente e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

9 novembre 2016

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,
Johann N. Schneider-Ammann
Il cancelliere della Confederazione,
Walter Thurnherr

¹ RS 171.10

Parere

1 Situazione iniziale

Il 28 aprile 2015 la Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio degli Stati (CAPTE-S) ha deciso, mediante iniziativa parlamentare, di elaborare una modifica della legge del 23 marzo 2007² sull'approvvigionamento elettrico (LAEI), volta ad adeguare la normativa concernente le priorità per le forniture di energia elettrica nella rete di trasporto transfrontaliera a quanto effettivamente praticato finora dalla società nazionale di rete e dai gestori delle reti di trasporto dei Paesi limitrofi. In particolare, saranno abolite le priorità a favore delle forniture ai consumatori finali con servizio universale e a favore delle forniture provenienti da energie rinnovabili. D'ora in poi saranno prioritarie soltanto le forniture basate su contratti internazionali di acquisto e di fornitura e quelle provenienti dalle centrali idroelettriche di frontiera.

Conformemente all'articolo 109 capoverso 3 della legge del 13 dicembre 2002³ sul Parlamento (LParl), la Commissione ha sottoposto la sua decisione alla commissione omologa del Consiglio nazionale (CAPTE-N), la quale, durante la seduta del 22 giugno 2015, ha analizzato le richieste dell'iniziativa e le ha approvate. La CAPTE-S ha quindi elaborato un progetto preliminare di legge.

Il 17 novembre 2015 la CAPTE-S ha adottato il progetto preliminare e il 4 dicembre 2015 ha avviato la procedura di consultazione.

Il 17 maggio 2016 la CAPTE-S ha preso atto dell'esito della consultazione e, durante la seduta del 1° settembre 2016, ha infine precisato il progetto preliminare relativo alla priorità per le forniture provenienti da centrali idroelettriche di frontiera, specificando che tale priorità dovrà continuare ad essere applicata nella misura in cui il trasporto transfrontaliero di elettricità sia necessario per garantire agli Stati confinanti le parti di sovranità loro spettanti. Con tale emendamento, la CAPTE-S ha approvato il progetto di legge e il rapporto della Commissione.

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) ha sostenuto i lavori della CAPTE-S.

2 Parere del Consiglio federale

2.1 Soppressione delle priorità per i fornitori con servizio universale e per le energie rinnovabili

Il Consiglio federale appoggia la soppressione, prevista dall'iniziativa parlamentare 15.430, delle priorità per le forniture di energia elettrica ai consumatori finali nel servizio universale e per le forniture provenienti da energie rinnovabili.

² RS 734.7
³ RS 171.10

Poiché l'insieme delle forniture di energia elettrica prioritarie per legge supera notevolmente la capacità disponibile della rete di trasporto transfrontaliera, l'attuale regolamentazione delle priorità comporta un rischio per la stabilità della rete. Finora tale problematica non ha esplicito effetti negativi poiché la priorità a favore delle energie rinnovabili è stata rivendicata solo per determinate forniture provenienti da centrali idroelettriche di frontiera, mentre quella per le forniture ai consumatori finali con servizio universale non è mai stata concessa. Sebbene la priorità per il servizio universale sia stata rivendicata per la prima volta nel 2014, al momento il relativo procedimento è ancora pendente presso il Tribunale federale. Nello specifico, quest'ultimo dovrà verificare se la priorità per il servizio universale debba essere concessa in linea di principio senza condizioni oppure se essa sia invece soggetta a determinate limitazioni ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 dell'ordinanza del 14 marzo 2008⁴ sull'approvvigionamento elettrico (OAEI). Viste le allettanti condizioni di importazione, qualora nel caso in questione il Tribunale federale non dovesse confermare il rifiuto della priorità per il servizio universale, v'è da attendersi che in futuro quest'ultima sarà fatta valere sempre più spesso. Alla luce della problematica descritta inizialmente, potrebbero quindi verificarsi situazioni nelle quali la stabilità della rete e, di conseguenza, la sicurezza dell'approvvigionamento potranno essere garantite solo adottando particolari misure, e questo a prescindere dall'esito del procedimento pendente presso il Tribunale federale relativo alla priorità per il servizio universale. Infatti, il volume delle forniture a carattere prioritario provenienti da energie rinnovabili è di per sé illimitato, in quanto la priorità menzionata si basa principalmente su garanzie di origine liberamente negoziabili su scala internazionale.

In considerazione dei notevoli svantaggi di tutte le alternative che entrano eventualmente in linea di conto per garantire la stabilità della rete (p. es. aste sequenziali o riduzione proporzionale delle priorità), la soppressione di tali priorità accordate per legge appare opportuna, non da ultimo, anche perché l'attribuzione prioritaria delle capacità disponibili provoca distorsioni del mercato, costituendo una violazione del diritto dell'Unione europea (UE) in materia di attribuzione delle capacità transfrontaliere in funzione del mercato. La soppressione delle priorità concesse per legge è anche motivata dal principio della parità di trattamento e dal fatto che semplifica l'armonizzazione, a livello internazionale, dei procedimenti per l'attribuzione delle capacità della rete di trasporto transfrontaliera in un'ottica di mercato. Con tale soppressione, la società nazionale di rete può adempiere nel migliore di modi il duplice mandato attribuitole per legge di garantire, da un lato, una gestione stabile della rete e, dall'altro, la cooperazione a livello internazionale. Inoltre, per quanto riguarda le energie rinnovabili, occorre sottolineare che la produzione di energia elettrica da queste fonti potrà ancora essere valorizzata mediante le garanzie di origine liberamente negoziabili.

4 RS 734.71

2.2 Mantenimento della priorità per i contratti internazionali di acquisto e di fornitura

Il Consiglio federale è inoltre favorevole al fatto che la richiesta dell'iniziativa si limiti alla soppressione delle priorità per le forniture di energia elettrica per consumatori finali nel servizio universale e per quelle provenienti da energie rinnovabili, mentre la priorità per le forniture basate su contratti internazionali di acquisto e di fornitura conclusi prima del 31 ottobre 2002 (i cosiddetti contratti a lungo termine) sarà mantenuta fino a nuovo avviso.

Mentre non è chiaro se le priorità a favore del servizio universale e delle energie rinnovabili possano essere applicate nell'ambito degli accordi di cooperazione vigenti tra la società nazionale di rete e i gestori delle reti di trasporto dei Paesi limitrofi, la priorità per i contratti a lungo termine non comporta al momento nessuna difficoltà operativa; da anni i meccanismi di esecuzione necessari a questo riguardo sono concordati a livello internazionale.

2.3 Mantenimento della priorità per forniture di energia elettrica provenienti dalle centrali idroelettriche di frontiera

Il Consiglio federale è altresì favorevole a stabilire nella legge una priorità esplicita a favore delle forniture provenienti da centrali idroelettriche di frontiera. Finora i gestori di tali centrali potevano far valere la priorità per le energie rinnovabili (art. 17 cpv. 2 in combinato disposto con l'art. 13 cpv. 3 lett. c LAEI). A seguito della soppressione di questa priorità concessa in generale alle energie rinnovabili, è opportuno sancire espressamente una priorità a favore delle centrali idroelettriche di frontiera. Non si tratta quindi al riguardo di creare una nuova priorità. Inoltre, con la priorità per le centrali idroelettriche di frontiera, le capacità della rete di trasporto transfrontaliera sarebbero utilizzate solo in misura strettamente ridotta.

L'utilizzo della forza idraulica di tali centrali di frontiera è retto da accordi internazionali e concessioni. Vi sono regolamentate in particolare la suddivisione delle parti di sovranità fra gli Stati confinanti. Queste convenzioni stabiliscono anche espressamente che le parti di sovranità devono essere messe a disposizione dei Paesi limitrofi senza emolumenti né altre tasse, quindi come se l'energia elettrica fosse prodotta sul territorio dello Stato in questione. Riferendosi implicitamente a tali regolamentazioni, la norma legale relativa alla priorità a favore delle centrali idroelettriche di frontiera è conforme agli accordi internazionali. Inoltre, la richiesta della CAPTE-S è anche contemplata dagli obiettivi della Strategia energetica 2050, dato che essa promuove l'utilizzazione della forza idraulica quale forma indigena e rinnovabile di produzione di elettricità.

Il Consiglio federale è altresì favorevole al fatto che la priorità non debba essere applicata in maniera generalizzata. Nello specifico, essa ha lo scopo di mettere a disposizione dei Paesi limitrofi le parti di sovranità che spettano loro conformemente agli accordi internazionali, se necessario anche tramite la rete di trasporto transfrontaliera. L'utilizzazione della rete transfrontaliera può rivelarsi necessaria nel caso in

cui una centrale idroelettrica di frontiera sia allacciata soltanto alla rete di distribuzione di un Paese confinante oppure se l'immissione di energia nella rete sui due fronti non sia realizzabile temporaneamente (p. es. a causa di un guasto di determinate componenti dell'impianto o della rete). Non si potrà invece sfruttare tale priorità, o abusarne, per scopi di mera gestione economico-aziendale (p. es. ottimizzazione degli utili nel commercio *intraday* o massimizzazione delle remunerazioni per l'immissione in rete di energia elettrica).

La priorità può quindi essere fatta valere soltanto se il gestore della rete di trasmissione del Paese limitrofo la concede a sua volta. Il fatto che l'attuazione pratica della priorità dipenda dall'esistenza di un accordo di cooperazione adeguato con i gestori della rete di trasmissione degli Stati confinanti è stato stabilito anche dal Tribunale amministrativo federale nelle sue decisioni del 22 marzo 2016 (A-4025/2015 e A-4043/2015).

Va altresì considerato che l'attribuzione delle limitate capacità di rete avviene con la massima efficacia nel caso in cui si basi esclusivamente su procedure orientate al mercato (p. es. aste). Pertanto, a prescindere dalla conclusione di un accordo sull'elettricità, è opportuno decidere mediante una ponderazione complessiva degli interessi se le priorità concesse alle singole centrali idroelettriche di frontiera debbano continuare a essere applicate anche nel caso di un rinnovo delle relative concessioni o di un'eventuale modifica degli accordi internazionali. In tale ponderazione degli interessi occorre prendere anche in considerazione, da un lato, il vantaggio economico legato all'utilizzo efficiente della rete di trasporto transfrontaliera e, dall'altro, la tutela degli investimenti, nonché il rimpatrio, esente da emolumenti, delle parti di sovranità svizzere, necessario in virtù del principio di territorialità.

3 Proposta del Consiglio federale

Il Consiglio federale approva il rapporto e il progetto di legge della Commissione, e propone di accettare il progetto relativo alla modifica della LAEI elaborato nell'ambito dell'iniziativa parlamentare.

